



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINA A CONTRARRE

Per Servizi tecnico-specialistici per efficientare la gestione delle attività in capo alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, così come modificata dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, recante *“Modifiche alla Legge 31 dicembre 2009 n. 196, concernenti il contenuto della Legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243”*, e il decreto del Ministro delle Finanze e dell'Economia del 16 settembre 2016;

VISTA la disciplina relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 4 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e dell'articolo 6 della legge 17 dicembre 2010, n. 217, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge del 28 dicembre 2015, n. 221 recante *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2021, recante *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”*;

VISTO il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 22 aprile 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri con il quale, tra l'altro, viene istituito il Ministero della Transizione Ecologica che ha riunito le attuali competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia fino ad ora ripartite tra altri dicasteri;

VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica, pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre 2021 registrato dalla Corte dei Conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021, come modificato dal DPCM 23 dicembre 2021, n. 243 e dal DPCM 22 giugno 2022, n. 109;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. sopramenzionato, le competenze dell'ex Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) sono esercitate dal Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS);

VISTO il D.P.R. 18 ottobre 2021, con il quale è stato conferito all'Ing. Laura D'Aprile l'incarico di Capo Dipartimento del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) del Ministero della Transizione Ecologica, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 22 novembre 2021, n. 2941;

VISTO il D.P.C.M. del 26 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 febbraio 2022, al n. 229 con il quale è stato conferito all'Arch. Gianluigi Nocco l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA);

VISTO il D.M. del 10 novembre 2021, n. 458, recante *Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica*, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 novembre 2021, n. 3000;

VISTO il D.M. 12 novembre 2021, n. 464, di adozione dell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle politiche del Ministero della transizione ecologica per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024;

VISTO il D.M. 3 marzo 2022, n. 101, di approvazione della direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2022, ammessa alla registrazione della Corte dei Conti in data 24 marzo 2022 al n. 554;

VISTO il decreto dipartimentale prot. n. DISS.REGISTRO DECRETI.R. n. 0000080 del 5 aprile 2022, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 7 aprile 2022, al n. 87, con il quale è stata adottata la Direttiva di II livello dell'anno 2022 per il DiSS e sono stati assegnati obiettivi e risorse alle Direzioni Generali;

VISTO il D.D. n. 119 del 24 giugno 2022 della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, concernente la Direttiva di Direzione per l'anno 2022;

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 in materia di *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE 2014/24/UE e 2014/25/UE”*;

VISTO che la legge dell'8 luglio 1986, n. 349, relativa all'istituzione del Ministero attribuisce allo stesso il compito di assicurare la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento, compiendo e promovendo studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente;

VISTO il decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata *“Agenzia*

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", di seguito anche "Invitalia", la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" e, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";

VISTO in particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, che prevede che con apposite convenzioni siano disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società e che dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;

VISTA la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (c.d. *"legge finanziaria 2007"*), ed in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, in base alle quali Invitalia è sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta e in particolare, l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'articolo 1, comma 463, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i diritti dell'azionista *"sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento"*;

VISTA la direttiva del 27 marzo 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

CONSIDERATO che la citata direttiva del 27 marzo 2007 indica l'Agenzia *"quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale"* (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di *"sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali"* (punto 2.1.2);

VISTO l'articolo 19, comma 5, della legge del 3 agosto 2009, n. 102 di conversione con modificazioni, del decreto-legge del 1° luglio 2009, n. 78, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, che dispone che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

VISTO l'articolo 55-bis, comma 1, del decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1 *"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"*, convertito con modificazioni dalla legge del 24 marzo 2012, n. 27, che prevede che *"ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31*

maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii.";

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge del 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante l'*"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

VISTO l'articolo 5 del citato decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che stabilisce le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un'amministrazione pubblica;

VISTO l'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che iscrive di diritto Invitalia nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;

VISTA la disposizione statutaria di Invitalia, che dispone l'obbligo ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, recante *"Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale"*, che ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, recante *"Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A."*;

VISTA la delibera dell'ANAC del 30 maggio 2018, n. 484, che ha disposto l'iscrizione, tra le altre, del Ministero dell'Interno, nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società *in house* Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per l'Agenzia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello Sviluppo Economico, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lettera o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 che prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lettera h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce che la convenzione deve contenere l'indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lettera j) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;

VISTA la nota del 23 novembre 2020, prot. n. 36358, con cui Invitalia ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico – Segretariato generale l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2017-2019, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il riscontro alla sopra citata nota del 23 novembre 2020 con cui il Ministero dello sviluppo economico – Segretariato generale, tramite propria nota prot. n. 0037635 del 3 dicembre 2020, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2017-2019 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,51%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato articolo 5, comma 7 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la nota prot. n. 73166 del 10 giugno 2022, con la quale la Direzione Generale VA ha richiesto a Invitalia un'offerta tecnico-economica per assistenza tecnica finalizzata:

1. alla gestione delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e autorizzazione integrata ambientale (VIA VAS e AIA) anche considerate le molteplici modifiche apportate al Dlgs n.152/2006, con l'intento di semplificare e /o ridurre i tempi di rilascio dei provvedimenti e ampliare gli ambiti di competenza statale;
2. allo svolgimento dell'attività derivante dall'istituzione della commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'art. 8, comma 2-*bis* del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, deputata allo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare, nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima;
3. a garantire il rispetto dei tempi procedurali di esecuzione dei processi amministrativi ed il loro corretto monitoraggio, mediante la semplificazione ed accelerazione delle procedure, come disciplinate dalla Legge n. 120/2020 nonché dalla legge n. 108/2021 di governance del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

VISTA la nota prot. n. 0259897 del 14/09/2022 (acquisita agli atti con prot. 0111532/MiTE in pari data), con la quale Invitalia ha trasmesso l'Offerta tecnico-economica richiesta per una Convenzione, della durata di 36 mesi, per la fornitura di *“Servizi tecnico-specialistici per efficientare la gestione delle attività in capo alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA)”*, proponendo alla Direzione un'offerta per un totale generale pari a € 10.450.648,71 (diecimilioniquattrocentocinquantamilaseicentoquarantotto/71), comprensiva di IVA al 22%;

CONSIDERATO che la Direzione Generale e Invitalia intendono addivenire alla stipulazione di una Convenzione triennale, al fine di definire i termini e le modalità con le quali attivare Invitalia per lo svolgimento di servizi tecnico-specialistici per efficientare la gestione delle attività in capo alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA);

CONSIDERATO che Invitalia, in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 22 dicembre 2010, n. 10 recante *“Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”*;

VISTA la nota prot. n. 124037/MiTE del 7/10/2022 con la quale la D.G. VA ha rappresentato al Capo di Gabinetto del Ministro del MiTE ed ai Capi Dipartimento DiAG e DiSS l'esigenza di stipulare una Convenzione con Invitalia S.p.A. per l'espletamento di attività di assistenza tecnico specialistica al fine di efficientare la gestione delle attività relative ai procedimenti VIA, VAS e AIA e per garantire l'attuazione degli interventi di cui alle linee d'azione del PNRR;

VISTA l'attestazione dell'analisi di congruità effettuata sull'offerta tecnico-economica presentata da Invitalia S.p.A., resa dal Dirigente della Divisione V della D.G. VA con prot. 0123981 del 7/10/2022, nella quale si dà atto della verifica per il mancato ricorso al mercato e si attesta la congruità economica dell'offerta ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA l'attestazione resa dal Direttore Generale della D.G. VA con nota prot. 131877/MiTE, in data 24/10/2022, circa l'esclusività dell'attività oggetto della Convenzione da stipulare con Invitalia S.p.A., rispetto ad altri accordi o convenzioni precedentemente stipulati e in essere tra il MiTE ed altro Ente di ricerca o Società, ivi compresa la medesima Invitalia S.p.A.;

RITENUTO che l'importo massimo che si ritiene di assegnare per l'attuazione della Convenzione nel triennio è stabilito in € 10.450.648,71 (diecimilioniquattrocentocinquantamilaseicentoquarantotto/71), comprensivo di IVA al 22%;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell'importo come sopra quantificato può essere imputata sulle risorse del Ministero della Transizione Ecologica – capitolo 2705/PG-15 *“Contributo per il funzionamento della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC”*, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

RILEVATA la necessità di provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa.

Ai sensi della legge e del regolamento di contabilità di Stato;

DETERMINA

Al fine di garantire lo svolgimento di servizi tecnico-specialistici per efficientare la gestione delle attività in capo alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA), di procedere alla sottoscrizione con Invitalia S.p.A. di una convenzione attuativa della durata di 36 mesi a partire dalla data di formale avvio delle attività a seguito della comunicazione, da parte della Direzione Generale VA, dell'avvenuta registrazione dell'atto da parte dei competenti organi di controllo, per un importo totale pari ad € 10.450.648,71 (diecimilioniquattrocentocinquantamilaseicentoquarantotto/71), comprensivo di IVA al 22% e di imputare la spesa complessiva a valere sul capitolo 2705/PG-15

“Contributo per il funzionamento della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC”, del Ministero della Transizione Ecologica.

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)